


- **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE**
ASST DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)
www.asst-valleolona.it - tel. 0331/699111 fax 0331/699411

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO D'ONERI

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO L'U.O. DI PRONTO
SOCCORSO DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO DELL'ASST DELLA VALLE OLONA PER
IL PERIODO DI ANNI UNO DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.

GARA N. 8496020

CODICE CIG N. 91533374A5

S.C. GESTIONE ACQUISTI	R.U.P.: Dott.ssa Stefania Russo
<i>Per informazioni: Fabiola Cerutti</i>  0331/699834	<i>Indirizzo internet: www.asst-valleolona.it</i>

Sommario

ART. 1 NOTIZIE GENERALI.....	4
ART. 2 PROCEDURA TELEMATICA	4
ART. 3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	5
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	5
ART. 5 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE... 6	
ART. 6 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE. 9	
ART. 7 SOCCORSO ISTRUTTORIO	9
ART. 8 DURATA DELL'APPALTO.....	10
ART. 9 IMPORTO DELL'APPALTO	10
ART. 10 - OGGETTO DELL'APPALTO	10
Art. 10 a) Disposizioni generali.	11
Art. 10 b) Descrizione delle strutture e delle attività.....	12
Art. 10 c) Organizzazione e articolazione dei servizi.....	14
Art. 10 d) Personale impiegato. Clausola di gradimento e sostituzione del personale.	14
Art. 10 e) Norme comportamentali.	14
Art. 10 f) Sistema di rilevazione presenze.	14
Art. 10 g) Divise e DPI.....	14
ART. 11 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA	15
ART. 12 TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'ANAC (ART.1 COMMA 67 LEGGE N.266/2005).....	15
ART. 13 TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA.....	16
ART. 14 DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA	16
ART. 15 AGGIUDICAZIONE	24
ART. 16 VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	26
ART. 17 INVIO DELL'OFFERTA.....	26
ART. 18 VALIDITA' DELL'OFFERTA	27
ART. 19 SEDUTE DI GARA	27
ART. 20 VERBALE DI GARA	28
ART. 21 ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARA	28
ART. 22 RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE	28
ART. 23 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	29
ART. 24 GARANZIA DEFINITIVA	29
ART. 25 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR).....	30
ART. 25 BIS – “TRATTAMENTO DEI DATI IN QUALITÀ DI TITOLARE AUTONOMO DEL TRATTAMENTO”.....	30
ART. 26 SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	31

ART. 27 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	32
ART. 28 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	32
ART. 29 MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	33
29.1 Modalità di fatturazione	34
29.2 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	35
ART. 30 - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE	35
ART. 31 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA	35
ART. 32 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	36
ART. 33 SUBAPPALTO	36
ART. 34 QUINTO D'OBBLIGO.....	36
ART. 35 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	36
ART. 36 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO	36
ART. 37 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE	36
ART. 38 ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL’AFFIDATARIO	36
ART. 39 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ULTERIORI INFORMAZIONI	36
ART. 40 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA ASST DELLA VALLE OLONA.....	37
ART. 41 RECESSO	37
ART. 42 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE.....	38
ART. 43 RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI.....	38
ART. 44 CONTROVERSIE.....	38
ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII	38
ART. 46 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	39

ART. 1 NOTIZIE GENERALI

A.1. **Azienda Socio Sanitaria Territoriale capofila: ASST della Valle Olona**, Via A. da Brescia, n.1 – 21052 Busto Arsizio (VA);

A.2. **Procedura di gara aperta**, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Piattaforma Telematica Sintel.

A.3. **Documentazione di gara:**

- Bando di gara integrale e per estratto;
- Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri;
- Patto d'integrità in materia di contratti pubblici adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019, scaricabile dal sito internet di questa azienda redatto in conformità al Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del SSR approvato con DGR n. XI/1751 del 17 giugno 2019;
- Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. Triennio di Riferimento: 2022 – 2024 approvato con delibera n. 85 in data 31 gennaio 2022 scaricabile al seguente indirizzo: <https://www.asst-valleolona.it/wp-content/uploads/2022/02/PTPCT-2022-2024-per-AT.pdf>

A.4. **Oggetto dell'appalto:** Servizio di guardia medica da svolgersi negli orari notturni, presso l'U.O. di pronto soccorso del P.O. di Busto Arsizio dell'ASST della Valle Olona;

A.5. **Luogo di esecuzione:** ASST della Valle Olona.

A.6. **Durata:** il contratto avrà una durata di anni uno (1) dalla data di decorrenza del contratto. Per la disciplina specifica si rinvia all'articolo "Durata dell'appalto" del presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri.

A.7. **Il valore stimato massimo complessivo dell'appalto** in oggetto è pari a € 381.060,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge *quale importo complessivo base d'asta non superabile stimato per il periodo di anni uno*, oltre oneri per la sicurezza pari a € 400,00 (Iva esclusa) non soggetti a ribasso;

L'importo a base d'asta non superabile, è stimato in € 381.060,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge oltre oneri per la sicurezza pari a € 400,00 (Iva esclusa) non soggetti a ribasso; Saranno escluse dalla gara le offerte in aumento rispetto al suddetto importo posto a base d'asta.

Si richiama l'attenzione sulla stima del tutto presuntiva del fabbisogno posto in gara e conseguentemente dell'importo della presente procedura. La stima è stata effettuata sulla base delle esigenze di prestazione del servizio ad oggi emerse, che potrebbero cambiare nel corso del periodo di esecuzione del contratto, senza che l'affidatario del servizio possa avanzare pretesa alcuna.

A.8. **Termine perentorio di ricezione delle offerte: venerdì 13.05.2022 h. 12:00**

A.9. **Normativa di riferimento:**

- D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- D.Lgs. n. 56/2017 (Correttivo);
- D.Lgs. n. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici);
- L.R. n. 14 del 19 maggio 1997 e s.m.i.;
- L.R. Lombardia n. 33/2007 (in particolare art.1, c. 6 relativo all'utilizzo della piattaforma SINTEL).
- Regolamento aziendale nomina commissioni giudicatrici approvato con delibera n. 771 del 13 luglio 2017.

La presente procedura di gara aperta è condotta in forma telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016.

La procedura è svolta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione anche in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 2 PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, ASST della Valle Olona di Busto Arsizio, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio **delle ore 12:00 del giorno 13.05.2022** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016, e dalla Legge Regionale Regione Lombardia nr. 33/2007 e s.m.i.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, denominata Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

ART. 3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'ASST della Valle Olona per mezzo della funzione *"Comunicazioni della procedura"* presente sulla piattaforma Sintel **entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 09.05.2022**

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici del settore, nella sezione *"Documentazione di gara"*.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate in piattaforma nella sezione *"Documentazione di gara"*.

Sarà onere della ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente la sezione *"Documentazione di gara"* per eventuali chiarimenti e/o precisazioni che saranno tempestivamente pubblicate, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento dell'intera procedura di gara.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei *"Requisiti di ordine generale"* (artt. 80 D.Lgs. 50/2016), e *"Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale"* (art. 83 D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici individuati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nota bene:

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 art. 48 D.Lgs n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui alle lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata..

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Nota bene:

Per i soggetti di cui alle lettere d) e) f) g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

ART. 5 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

A) **Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, da cui risulti che l'impresa svolge attività nel settore cui l'appalto si riferisce.

Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

B) **Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative**: le cooperative devono, inoltre, essere iscritte all'apposito Albo Regionale.

C) **Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale** i concorrenti **non** devono trovarsi in alcuna delle condizioni che siano motivo di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come di seguito elencate:

C.1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;**
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nota bene:

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto C.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le predette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti cpv nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

C.2 sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

C.3 i concorrenti devono dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui al precedente comma C.1 relativamente ai seguenti soggetti (tramite più dichiarazioni), come da allegato 1A):

titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le dichiarazioni vanno prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nota bene:

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

C.4. presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 **ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.**

Nota bene:

Il presente comma 3.4. non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

C.5 presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

C.6 trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n.50/2016;

C.7 essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Nota bene:

Le situazioni di cui ai punti C.5, C.6, e C.7 rilevano anche se riferite a un subappaltatore del concorrente nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#).

C.8 esistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

C.9 esistenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non risolvibile con misure meno intrusive;

C.10 essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

C.11 aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

C.12 risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

C.13 essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

C.14 aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Nota bene:

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

C.15 non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;

C.16 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

INOLTRE il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, dichiara, assumendosene la piena responsabilità:

- ✓ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- ✓ di non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante **apposita dichiarazione sostitutiva** in conformità al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n.445/2000.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti:

- nei raggruppamenti temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente costituiti- da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del Servizio oggetto dell'appalto.

ART. 6 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE.

Potranno partecipare alla gara le imprese in possesso del seguente requisito:

A. Capacità tecnica - professionale:

Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi/forniture analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi: dovrà dichiarare tramite autocertificazione di avere effettuato servizi analoghi (anche riferito ad altre specialità mediche) nell'ultimo triennio. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte seconda, del Codice.

Dovranno essere indicati: il committente, l'oggetto, l'importo ed il periodo di esecuzione.

Nota Bene

In caso di raggruppamento (costituito o costituendo) tutti i componenti del raggruppamento dovranno aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto di gara, con esito positivo e buona soddisfazione del committente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando in relazione al quale sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale. Il concorrente dovrà indicare il committente/la data/e il relativo importo.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

ART. 7 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 8 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio ha durata di anni uno (1) dalla data di decorrenza del contratto.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza che la ditta possa avanzare pretese e/o risarcimento danni, nel caso in cui venga attivata convezione ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SpA) e/o CONSIP.

ART. 9 IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato massimo complessivo dell'appalto in oggetto è pari a € 381.060,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge *quale importo complessivo base d'asta non superabile stimato per il periodo di anni uno*, oltre oneri per la sicurezza pari a € 400,00 (Iva esclusa) non soggetti a ribasso;

L'importo a base d'asta non superabile, è stimato in € 381.060,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge oltre oneri per la sicurezza pari a € 400,00 (Iva esclusa) non soggetti a ribasso;

Saranno escluse dalla gara le offerte in aumento rispetto al suddetto importo posto a base d'asta.

Si richiama l'attenzione sulla stima del tutto presuntiva del fabbisogno posto in gara e conseguentemente dell'importo della presente procedura. La stima è stata effettuata sulla base delle esigenze di prestazione del servizio ad oggi emerse, che potrebbero cambiare nel corso del periodo di esecuzione del contratto, senza che l'affidatario del servizio possa avanzare pretesa alcuna.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione dalla gara**, offerte in aumento sull'importo posto a base d'asta.

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri, dovrà essere onnicomprensiva di tutti gli oneri connessi all'espletamento del servizio richiesto ed in particolare, esemplificativamente detto, comprensiva di oneri relativi al personale, copertura assicurativa RCT/O e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente (oneri legati all'attività di impresa), che dovranno essere indicati specificatamente ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6 del D. Lgs. 81/2008, come richiesto nel modulo "OFFERTA ECONOMICA".

ART. 10 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (di seguito ASST Valle Olona) intende procedere all'esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 con modalità telematica su supporto telematico Sintel, finalizzata all'affidamento del servizio di guardia medica da svolgersi negli orari notturni presso l'U.O. di pronto soccorso del P.O. di Busto Arsizio dell'ASST della Valle Olona, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Premesso che presso i Pronto Soccorso aziendali deve essere assicurata H 24 365 giorni l'anno la presenza di equipe mediche ed infermieristiche dedicate all'attività di emergenza urgenza e che di norma a seguito delle operazioni di triage, i pazienti vengono assegnati ad una delle due "sale visita" ciascuna presidiata da un medico di riferimento, il servizio richiesto dovrà garantire la copertura di una intera linea di attività (sala visita) complessivamente per una necessità mensile pari a 30 turni di guardia notturni di n. 12 ore ciascuno suddiviso per ogni Presidio Ospedaliero come da prospetto sotto riportato:

PRESIDIO	SERVIZIO	TURNI	FABBISOGNI ANNUALI (stimati)
Busto Arsizio	Servizio da 12 ore	30	365

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento garantendo il più elevato standard qualitativo e dovranno assicurare le prestazioni specifiche oggetto di contratto nel massimo rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza al fine della attesa soddisfazione percepita dagli utenti finali.

La trasmissione da parte del Fornitore di turnistica nominale deve essere inviata entro il 20 del mese precedente.

Art. 10 a) Disposizioni generali.

Il servizio dovrà essere svolto da professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
- essere in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- essere in possesso della specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza o equipollenti o affini.
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici. Per ciascun professionista impegnato nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico dovrà indicare gli estremi di iscrizione all'Albo di appartenenza.
- non essere collocati in quiescenza

L'operatore economico si impegna a specificare la tipologia del rapporto di lavoro intercorrente con i medici messi a disposizione in esecuzione dell'appalto: socio, libero professionista, dipendente tempo determinato, dipendente tempo indeterminato, altro.

L'attività dell'operatore economico aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

Le figure professionali dedicate al servizio ricevono disposizioni/ordini di servizio esclusivamente dalla società appaltatrice. Il potere disciplinare nei confronti delle figure professionali dedicate al servizio è in capo alla società appaltatrice.

L'operatore economico garantirà la qualità del servizio e si impegnerà a:

- svolgere il servizio a regola d'arte;
- assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di procedura attraverso l'integrazione delle varie figure professionali ed il coordinamento delle relative operatività, allo scopo di perseguire la corretta erogazione delle prestazioni nel rispetto della interdisciplinarietà dei professionisti sanitari coinvolti;
- attenersi alle particolari cautele del reparto/servizio ed alle normative vigenti; le attività di servizio sono descritte nell'articolo Art. 10 b);
- assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di procedura attraverso l'integrazione delle varie figure professionali ed il coordinamento delle relative operatività, allo scopo di perseguire la corretta erogazione delle prestazioni nel rispetto della interdisciplinarietà dei professionisti sanitari coinvolti;
- Ferma l'autonomia professionale del singolo professionista, l'operatore economico si impegna a rispettare tutti i protocolli ed i percorsi diagnostico terapeutici previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida, tra le quali si ricordano, quelle della Società Scientifica SIMEU dell'INPS e dell'INAIL. L'Azienda opera con procedure di sicurezza predisposte dalla Struttura Qualità ed Accredimento che verranno condivise, per il tramite del DEC con l'Aggiudicatario;
- garantire, nell'esecuzione contrattuale, personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e/o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

L'operatore economico si impegna a rendere disponibile la documentazione personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio del servizio.

Tale documentazione deve contenere le seguenti notizie e documenti (o eventuali autocertificazioni):

- nominativo e generalità dell'operatore;
- fotocopia del certificato di laurea;
- fotocopia del certificato di specializzazione;
- fotocopia del certificato di iscrizione all'ordine dei medici;

- curriculum vitae dei medici in formato europeo, (mod. Europass) adeguatamente compilato, aggiornato e autocertificato ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445;
- dichiarazione relativa allo svolgimento/non svolgimento di attività lavorativa presso altri soggetti (pubblici o privati) con indicazione della tipologia del rapporto di lavoro;
- attestazioni di partecipazione a corsi BLS e nel campo dell'emergenza-urgenza;
- copia della carta di identità;
- copia Codice Fiscale;
- autocertificazione certificato penale (assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso per quanto di propria conoscenza);
- idoneità alla mansione specifica certificata dal medico competente del soggetto aggiudicatario.

È onere dell'operatore economico comunicare al DEC ogni cambiamento/sostituzione rispetto ai professionisti elencati nell'offerta tecnica. L'operatore economico dovrà trasmettere il curriculum formativo e professionale di ogni professionista che intenda impiegare nell'erogazione del servizio oggetto di gara durante la vigenza contrattuale al fine di valutare i requisiti minimi essenziali di qualificazione di ciascun professionista incaricato della prestazione.

La società appaltatrice è garante del rispetto della normativa di riferimento (esclusività del rapporto di lavoro e personale pensionato). L'operatore economico è garante del rispetto dell'attuale normativa sull'orario di lavoro dei dirigenti medici, così come previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii.

L'operatore economico sarà tenuto al rispetto dell'attuale normativa sull'orario di lavoro dei dirigenti medici, così come previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., anche in rapporto ad eventuali altre prestazioni mediche presso altre strutture sanitarie.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale ed è altresì obbligato a garantire la copertura dei turni calendarizzati.

Essendo il servizio oggetto di "pubblica utilità", l'operatore economico per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'ASST Valle Olona, fatta salva ogni azione di rivalsa per i danni che ne siano derivati, potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di sciopero la turnistica deve essere garantita nella stessa misura.

Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere svolto nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti, sia nazionali che comunitarie, in materia di condizioni di lavoro e di sicurezza del lavoro, di tutela dei diritti sindacali e di rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale medico. L'ASST si riserva di verificare in ogni momento il rispetto di quanto sopra indicato. L'operatore economico si impegna a rispettare integralmente le norme e/o i contratti collettivi che regolano i rapporti di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti o soci.

Art. 10 b) Descrizione delle strutture e delle attività

La *Mission* delle U.O.C. di Pronto Soccorso è definita in armonia con quanto stabilito dalla Conferenza Stato regioni del 25/10/2001 (GU Serie Generale n.285 del 7/12/2001) e dalla Raccomandazione n° 15/2013 del Ministero della Salute come segue:

- garantire risposte e interventi tempestivi, adeguati e ottimali ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato per problematiche di urgenza e di emergenza;
- fornire ad ogni cittadino bisognoso un appropriato orientamento diagnostico terapeutico;
- ammettere i pazienti al ricovero ospedaliero urgente;
- contribuire alla Mission di formazione dell'ASST tramite "l'implementazione" delle tecniche di Triage e di gestione del paziente critico;
- assicurare prestazioni diagnostico-terapeutiche d'urgenza di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia e delle altre specialità presenti all'interno della struttura ospedaliera o identificate in altre strutture ospedaliere se non presenti.

Per soddisfare tali finalità è necessario:

- gestire le emergenze/urgenze, assicurando adeguati livelli di assistenza e di cura, fin dal primo intervento, garantendo la continuità di gestione del paziente e coordinando, se necessario, l'intervento degli specialisti ospedalieri;
- trattare in modo adeguato la piccola traumatologia e infortunistica minore;
- gestire l'osservazione temporanea del paziente, nei locali dedicati, allo scopo di permettere una migliore definizione del percorso diagnostico terapeutico;
- curare gli aspetti organizzativi connessi con le suddette attività, definendo regole, procedure, percorsi ed assicurando i collegamenti tecnico organizzativi con i Presidi Ospedalieri aziendali, con le altre Aziende Socio Sanitarie di riferimento, e con la Centrale Operativa di Urgenza e Emergenza territoriale 118 di appartenenza;
- ridurre i tempi di attesa mediante la costante opera di educazione sanitaria all'uso proprio dell'U.O. da parte dell'Utenza e con l'applicazione della delibera N° IX / 3379 della Giunta Regionale Lombarda per le prestazioni non urgenti.

Le U.O.C. Pronto Soccorso:

- assicurano la propria attività nelle seguenti fasi:

Triage: all'ingresso del paziente il professionista sanitario valuta segni e sintomi per identificare il problema prioritario di salute definendo la priorità d'accesso alla visita medica;

Visita e trattamento: i medici, coadiuvati da infermieri e OSS, prendono in carico il paziente e attuano tutte le prestazioni necessarie alla risoluzione del problema urgente, definendo l'iter diagnostico-terapeutico-assistenziale più appropriato;

Esito: il paziente, in base alla situazione emersa può essere: dimesso, con rinvio al Medico di Assistenza Primaria o a successivi controlli ambulatoriali; trattenuto in OBI; ricoverato nel reparto più appropriato; trasferito ad altro ospedale per i casi di alta specialità non presenti nella nostra Azienda, per competenza territoriale o su richiesta dell'interessato.

Il Pronto Soccorso è potenzialmente in grado, se necessario, di fornire in urgenza tutte le prestazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche di cui l'ASST dispone. All'attività dei medici del Pronto Soccorso si affianca infatti quella dei Medici specialisti e dei Servizi Diagnostici (Radiologia, Laboratorio Analisi, ecc.) presenti o reperibili in ASST. È inoltre possibile, grazie ad una apposita rete di convenzioni, trasferire in tempi rapidi ad altre strutture ospedaliere, pazienti che abbiano bisogno di prestazioni non direttamente erogabili dall'ASST della Valle Olona.

Sono attivi percorsi preferenziali per i pazienti affetti da Ictus, IMA e violenza di genere.

L'attività di Pronto Soccorso si integra con l'attività di tutte le unità operative Aziendali, sia direttamente tramite ricoveri, prestazioni, consulenze, sia tramite attività di supporto per pazienti anziani o con problemi sociali che vengono gestiti in PS con il supporto delle Assistenti Sociali per iniziare un percorso che porti a risolvere il problema familiare e sociale.

Anche tutte le problematiche relative alle infezioni ed alle denunce obbligatorie all'ATS, vengono effettuate in PS direttamente o con il supporto dei professionisti sanitari.

Il PS è legato alla Società Scientifica SIMEU con la quale è in costante contatto per tutte le linee guida e le indicazioni specifiche sia a livello nazionale che internazionale. Tutti i punti di erogazione sono certificati UNI EN ISO 9001/2008, partecipano attivamente alle attività connesse al miglioramento della Qualità, così come risulta dalle certificazioni presenti in unità operativa.

Tutte le attività di Pronto Soccorso vengano tracciate attraverso il gestionale di P.S. First Aid.

A titolo esemplificativo, il servizio dovrà essere garantito coerentemente a quanto previsto dalle normative e linee guida vigenti, tra i quali si ricordano:

- Linee guida Società Scientifica SIMEU

- Linee guida INPS e INAIL, con particolare riferimento a:
 - o compilazione dei certificati INAIL e INPS
 - o norme nazionali e regionali relative alle prescrizioni terapeutiche ed alle indicazioni diagnostiche per i pazienti dimessi

Art. 10 c) Organizzazione e articolazione dei servizi.

Il servizio richiesto dovrà garantire la copertura di una intera linea di attività (sala visita) complessivamente per una necessità mensile pari a 30 turni di guardia notturni di n. 12 ore. Il Fornitore deve definire la turnistica nominale entro il 20 del mese precedente a quello di riferimento, e trasmetterla entro il predetto termine al DEC (Dirigente Amministrativo ufficio personale) e all'assistente del DEC (Direttore della struttura destinataria del servizio).

Art. 10 d) Personale impiegato. Clausola di gradimento e sostituzione del personale.

In considerazione della natura dell'attività espletata in esecuzione del contratto di cui trattasi, tutto il personale dovrà risultare di totale gradimento per ASST Valle Olona, in ordine alle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali. L'espressione di parere favorevole da parte di ASST in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche del personale proposto rappresenta condizione essenziale e dovrà permanere in ogni momento dell'esecuzione del contratto. ASST Valle Olona si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale impiegato in esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura; nell'ipotesi in cui si ravvisasse l'estrema gravità della inadeguatezza riscontrata ASST Valle Olona potrà richiedere l'immediata sostituzione. Resta in capo ad ASST Valle Olona la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'immediata sostituzione del personale. ASST Valle Olona, in qualsiasi momento di vigenza del contratto, ha la facoltà di verificare, attraverso propri funzionari, il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato. L'operatore economico deve adempiere alla richiesta di sostituzione nel termine più breve di volta in volta indicato da ASST Valle Olona o immediatamente, qualora ASST Valle Olona nei documenti l'urgenza, anche nel caso di dimissioni volontarie degli operatori.

Art. 10 e) Norme comportamentali.

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- ottemperare in modo puntuale alle indicazioni ricevute dall'Aggiudicatario ed alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/08;
- attenersi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- rispettare le indicazioni ricevute dall'Aggiudicatario nel rispetto del Piano di Emergenza delle Sedi.

Art. 10 f) Sistema di rilevazione presenze.

Tutti gli operatori impiegati nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura registreranno la propria presenza all'interno dell'Azienda mediante registrazione e firma su apposito modulo. Alla fine di ogni mese i Responsabili delle SS.CC. Pronto Soccorso aziendali certificheranno le presenze.

Il cartellino identificativo verrà fornito dalla ditta Aggiudicataria.

Art. 10 g) Divise e DPI

Trattandosi di aree in cui sono previsti percorsi dedicati per la gestione di pazienti potenzialmente affetti da malattie trasmissibili, le divise e i dispositivi di protezione individuale conformi a quanto previsto dalle normative vigenti verranno forniti da ASST.

Art. 10h) Apparecchi, strumenti, materiale e dotazioni

Apparecchi, strumenti, materiale e dotazioni funzionali alla prestazione del servizio sono messi a disposizione dalla ASST, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

ART. 11 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ASST della Valle Olona, Via A. da Brescia, n. 1 – 21052 Busto Arsizio (Varese), in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'**Help Desk al numero verde 800.116.738**.

ART. 12 TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'ANAC (ART.1 COMMA 67 LEGGE N.266/2005)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo, nella misura prevista dalla delibera n. 1197 del 18.12.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l'anno 2020", entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'onori.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità diversamente utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" eseguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> e' disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". A partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente dovrà allegare in originale all'offerta lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

Di seguito si riportano i codici CIG attribuiti alla presente procedura e gli importi del contributo a favore dell'AVCP:

CIG 91533374A5 contributo AVCP Euro 35,00

ART. 13 TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio attraverso Sintel entro il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.05.2022** - pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente.

È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste **a pena di esclusione** dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano l'Azienda e l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno **escluse** le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma Sintel tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.

ART. 14 DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA

a) Documentazione amministrativa

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>

Nell'apposito campo "**requisiti amministrativi**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

- a. Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli impegni a tal fine assunti che dovrà/anno essere presentata/e, a seconda del soggetto economico partecipante, secondo i modelli allegati al presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri. La/e dichiarazione/i compilata/e dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

- Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1A) – In caso di RTI / Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno essere presentati da tutte le ditte;
- Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2);
- Dichiarazione di partecipazione Consorzi (Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE) (Allegato 3).

In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l'indicazione delle imprese a cui sarà demandata l'esecuzione del servizio in caso di affidamento, specificando le parti del servizio che saranno eseguite

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come indicato dal modello predisposto allegato. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.

- b. Dichiarazione scansita e firmata digitalmente relativa ai requisiti tecnico-professionali: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi: il possesso del requisito va dichiarato tramite autocertificazione di avere effettuato servizi analoghi (anche riferito ad altre specialità mediche) nell'ultimo triennio. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte seconda, del Codice. Dovranno essere indicati: il committente, l'oggetto, l'importo ed il periodo di esecuzione.

In caso di raggruppamento (costituito o costituendo) tutti i componenti del raggruppamento dovranno aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto di gara, con esito positivo e buona soddisfazione del committente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando in relazione al quale sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale. Il concorrente dovrà indicare il committente, la data e il relativo importo.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

- c. Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante, della garanzia provvisoria firmata digitalmente dal garante, di importo pari **al 2% dell'importo posto a base d'asta, iva esclusa.**

BASE D'ASTA NON SUPERABILE IL TOTALE ANNI UNO.

Di seguito si specifica l'importo della garanzia a corredo dell'offerta:

Base d'asta (Iva esclusa)	Oneri relativi alla sicurezza da interferenza	Importo totale di gara	Importo della garanzia 2%
€ 381.060,00	€ 400,00	€ 382.060,00	€ 7.621,20

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria a assicurativa.

La polizza dovrà contenere le seguenti clausole:

- operatività a semplice richiesta dell'Azienda Ospedaliera;
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ.;

La cauzione dovrà avere durata non inferiore a **180 giorni** dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Ai sensi del comma 7 del precitato art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del **rating di legalità e rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Il concorrente per fruire delle riduzioni di cui al citato comma 7 dovrà segnalare in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

La fideiussione dovrà essere inserita/allegata a Sistema in originale rilasciata in formato elettronico da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, la fideiussione dovrà essere **sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante** e dovrà essere presentata **unitamente a copia (scansita) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.**

Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansare e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a **consegnare la cauzione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il termine di scadenza della procedura giorno 13.05.2022 ore 12:00, in busta chiusa e sigillata, presso l'Ufficio Protocollo della ASST della Valle Olona, Via A. da Brescia, n. 1 – 21052 Busto Arsizio (Varese), con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l'oggetto** **“BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA**

NOTTURNA PRESSO L'U.O. DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO DELL'ASST DELLA VALLE OLONA PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO".

- d. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, FIRMATO DIGITALMENTE DAL GARANTE e dal legale rappresentante del concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, con le modalità di cui all'art. 103 del citato decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016).

Il presente punto non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'impegno dovrà essere **sottoscritto, con firma digitale da parte del soggetto garante** e dovrà essere presentata **unitamente a copia (scansita) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore.**

Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansire e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a **consegnare l'impegno in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il giorno 13.05.2022 ore 12:00**, presso l'Ufficio Protocollo della ASST della Valle Olona – Via A. da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio (Varese) con scritto all'esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l'oggetto: "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA PRESSO L'U.O. DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO DELL'ASST DELLA VALLE OLONA PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO".

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l'impegno dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

- e. Copia scansita e firmata digitalmente della procura, in originale o copia autenticata, nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta dell'operatore economico candidato sia un procuratore.
- f. Copia scansita e firmata digitalmente della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara a favore dell'ANAC (ex Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici), secondo le modalità sopra descritte.

N.B.: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti il versamento deve essere effettuato dalla impresa designata quale Capogruppo; in caso di consorzio stabile o consorzio di Cooperative il versamento deve essere effettuato dal consorzio concorrente.

- g. DGUE ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. 50/2016 (in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/ consorzio/ consorziati esecutori, etc.) debitamente compilato e firmato digitalmente.
- h. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro soggetto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà produrre la documentazione elencata nel presente paragrafo (con riferimento all'impresa ausiliata si fa rinvio all'allegato 4) firmata digitalmente.

In caso di partecipazione in raggruppamento l'operatore economico potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione firmata digitalmente dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica firmata digitalmente del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ed anche per l'eventuale periodo di rinnovo. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nota bene:

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le parti di servizio che intende subappaltare e la terna di subappaltatori (Allegato 5, firmato digitalmente). Il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del "Codice degli Appalti" cui espressamente si rinvia;

- Copia del Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri, firmato digitalmente, per accettazione da parte del Legale Rappresentante;
- Copia scansata e firmata digitalmente di dichiarazione di rinuncia alla cessione del credito derivante dal presente servizio;
- Copia del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019, scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it alla sezione "Amministrazione trasparente", caricato su piattaforma firmato digitalmente;
- Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. Triennio di Riferimento: 2022 – 2024 approvato con delibera n. 85 in data 31 gennaio 2022 scaricabile al seguente indirizzo: <https://www.asst-valleolona.it/wp-content/uploads/2022/02/PTPCT-2022-2024-per-AT.pdf>
- Modulo di autocertificazione requisiti art. 26 D. Lgs. 81/08 (Allegato D), firmato digitalmente per presa visione.

Questi documenti acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà tutti i dati dell'offerta inserita.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansate e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti.

PRECISAZIONI INERENTI IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si precisa che l'utilizzo dei modelli forniti dalla stazione appaltante in allegato al presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri, garantisce l'esatto contenuto degli elementi richiesti; i suddetti modelli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri.

Il concorrente potrà fornire autonome autocertificazioni che dovranno però contenere tutte le attestazioni previste nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'ASST effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI: ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, successivamente a detta attività, l'offerta tecnica e successivamente quella economica.

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE: Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 85 e all'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

b) Documentazione tecnica

L'Offerta tecnica dovrà contenere una “relazione tecnica esplicativa del servizio”. La Ditta dovrà produrre la documentazione necessaria ad illustrare dettagliatamente le modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio offerto, fornendo tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa, in relazione ai parametri indicati nella griglia all'art. 15 del presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri e nello specifico:

Efficacia e affidabilità del modello operativo proposto per la gestione del servizio con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none">- criteri e modalità di selezione e reclutamento di personale- inserimento operatori- gestione assenze- modalità di comunicazione con il Responsabile/Coordinatore del Servizio- modalità e tempistica di invio della turnistica- indicazione delle modalità di gestione e risposta alle chiamate
Efficacia e affidabilità del sistema di controllo del servizio prestato: <ul style="list-style-type: none">- descrizione del sistema di monitoraggio e verifica del livello di qualità del servizio prestato
Descrizione dell'organizzazione aziendale: <ul style="list-style-type: none">- indicazione del numero di dipendenti del soggetto che produce l'offerta: specificare il numero dei dipendenti con professionalità medica- curriculum vitae relativi alle figure di coordinamento e direzione- numero delle figure professionali dedicate alla gestione del servizio appaltato
Sistema di reporting delle prestazioni erogate e modalità di gestione dei rapporti con la ASST

Inoltre la documentazione tecnica dovrà contenere le attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

La suddetta documentazione tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo e con le pagine numerate progressivamente. Gli argomenti dovranno essere sviluppati in modo ordinato ed essenziale, con

esplicito riferimento a ciascun criterio di valutazione attraverso cui la Commissione effettuerà la comparazione e la valutazione delle offerte tra i concorrenti per l'attribuzione dei relativi punteggi, di cui al presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri.

La relazione costituente l'offerta tecnica deve essere tassativamente sviluppata, in formato pdf.

Nell'elenco in esame dovrà essere riepilogata **tutta** la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, studi clinici, relazioni, schede tecniche, ecc. non espressamente richiesti nel presente articolo.

Dato che tale elaborato riveste particolare importanza per l'assegnazione del punteggio, è fondamentale che venga redatto secondo i parametri indicati nella griglia di valutazione.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. Eventuali documenti in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana. Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta tecnica.

Il numero massimo di pagine utilizzabile per l'elaborazione dell'offerta tecnica è di complessive 10 pagine (pari a 20 facciate). Le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice.

L'impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple o contenenti più soluzioni comporterà l'automatica esclusione dell'offerente dalla gara. Le attività e le somministrazioni previste nel Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri costituiscono un servizio unico e, pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti.

Tutte le caratteristiche relative al personale da impiegare nel servizio, dichiarate in fase di gara (esperienze, attestati, formazioni) dovranno essere mantenute per l'intera durata dell'appalto, anche nel caso la ditta sostituisse nel tempo il personale inizialmente occupato.

La mancanza della documentazione comporterà la non attribuzione dei punteggi previsti.

Nel caso di documentazione tecnica comune a più parametri (a titolo esemplificativo: certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc.), la Ditta partecipante dovrà inviarla in unica copia con evidenziato chiaramente nella prima pagina l'elenco dei parametri cui si riferisce. Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell'ASST. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento Offerta Tecnica deve essere sottoscritto digitalmente:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente a firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

N.B. sulla documentazione di cui al presente articolo non dovrà essere riportata alcuna indicazione di prezzo.

c) Offerta economica

Nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà indicare la propria offerta economica, con specifica dell'importo offerto che dovrà essere inferiore alla base d'asta al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge quale importo complessivo base d'asta non superabile per il periodo di anni uno, oltre oneri per la sicurezza, da interferenze non soggetti a ribasso.

Nell'apposito campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza) il concorrente dovrà confermare la cifra di Euro 400,00

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o da un procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file ".pdf" generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato ".pdf" sottoscritto come richiesto, il concorrente può completare la presentazione dell'offerta mediante la funzionalità di invio offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti" dovrà allegare in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, il seguente documento, "allegato 6: dettaglio offerta economica", firmato digitalmente, completo di allegati, unitamente all'indicazione dell'importo degli oneri per la sicurezza propri della ditta.

L'allegato 6 della OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, e indicare:

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- l'importo complessivo annuale della fornitura offerta che dovrà essere inferiore alla base d'asta espresso in cifre e lettere con un numero massimo di due cifre decimali;
- dettaglio dei singoli prezzi in relazione a tutto quanto offerto;
- la sottoscrizione per esteso con la qualifica del firmatario.

Il concorrente nella stessa offerta:

- dichiara che l'importo complessivo offerto è comprensivo degli **oneri per la sicurezza legati alla propria attività (oneri a carico della ditta)**, ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del d.lgs. 81/2008;
- **specifica** il/i CCNL di categoria applicato/i per il calcolo del costo del lavoro;
- **dichiara** che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine **allega all'offerta una Tabella** in cui viene evidenziato in modo analitico **il costo del lavoro** sostenuto per il personale.

L'offerta avrà validità **per 180 giorni** dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Non è consentito proporre offerte alternative dal punto di vista tecnico e/o dal punto di vista economico.

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere esposto in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, si terrà valido quello più conveniente per l'ASST.

Qualora l'offerta, inserita in cifre nell'apposito campo durante lo step 2 della fase "invio offerta", sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l'offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base di tale valore.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno ammesse offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta la ditta concorrente dichiara che le quotazioni offerte si intendono calcolate dalla stessa ditta in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio.

Il prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio esclusa solo l'IVA. I prezzi devono inoltre comprendere tutti gli eventuali oneri di natura contributiva, assicurativa per la sicurezza dei lavoratori addetti, e fiscale.

Nell'offerta economica devono essere **tassativamente** indicati i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per favorire lo snellimento dell'iter procedurale, le ditte offerenti devono presentare in tale sede le giustificazioni a corredo dell'offerta di cui all'art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 attraverso la presentazione di una relazione analitica **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, contenente gli elementi costitutivi dell'offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione dell'offerta medesima.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo a base d'asta.

ART. 15 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e con il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato, per un punteggio massimo complessivo di 100:

A) elementi tecnico/qualitativi	max. punti 70/100
B) prezzo	max. punti 30/100

Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:

A) ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI – max. 70 punti

Il punteggio relativo agli **elementi tecnico qualitativi** è ripartito come di seguito riportato

Efficacia e affidabilità del modello operativo proposto per la gestione del servizio con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - criteri e modalità di selezione e reclutamento di personale; - inserimento operatori - gestione assenze - modalità di comunicazione con il Responsabile/Coordinatore del Servizio - modalità e tempistica di invio della turnistica - indicazione delle modalità di gestione e risposta alle chiamate - sistema di reporting delle prestazioni erogate e modalità di gestione dei rapporti con la ASST 	Punti	Max 30 punti
Efficacia e affidabilità del sistema di controllo del servizio prestato: <ul style="list-style-type: none"> - descrizione del sistema di monitoraggio e verifica del livello di qualità del servizio prestato 	Punti	Max 20 punti
Descrizione dell'organizzazione aziendale: <ul style="list-style-type: none"> - indicazione del numero di dipendenti del soggetto che produce l'offerta: specificare il numero dei dipendenti con professionalità medica - curriculum relativi alle figure di coordinamento e direzione - numero delle figure professionali dedicate alla gestione del servizio appaltato 	Punti	Max 20 punti
TOTALE PUNTEGGIO	Punti	MAX 70 PUNTI

Modalità di attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice

L'attribuzione del punteggio relativo agli elementi tecnico qualitativi sarà effettuata con il metodo di cui al punto 4 della lett. a) sez. II dell'allegato P "media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari" del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010. Per la valutazione qualitativa ogni commissario in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione con punteggi da 0 a 1 per ogni parametro previsto nel succitato schema.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per la riparametrizzazione dei punteggi raggiunti da ogni singola offerta per ogni parametro di riferimento, la Commissione procederà secondo l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1;

Σ = sommatoria

È fissata quale soglia di sbarramento in relazione alla qualità il punteggio di 36/70.

Per tali offerte non si procederà all'apertura della relativa offerta economica.

Il punteggio qualità sarà calcolato sulla base dei seguenti coefficienti di valutazione (V(a)_i):

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1.00
Ottimo	0.80
Buono	0,60
Discreto	0.40
Sufficiente	0.20
Insufficiente	0.00

B) Prezzo - max. 30 punti

All'impresa che avrà proposto **il prezzo (IMPORTO COMPLESSIVO TOTALE ANNUALE, che non dovrà superare l'importo a base d'asta) più basso** verranno attribuiti **30 punti**, alle altre offerte saranno **assegnati punteggi direttamente proporzionali**.

Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$X = (P_m * 30) / P_o$$

dove:

X = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

P_m = prezzo annuale più basso offerto;

P_o = offerta presa in considerazione;

Non saranno ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara.

Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procede alla sommatoria dei punteggi così come sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi e per il prezzo.

Si precisa che l'affidamento provvisorio della gara sarà effettuato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.

In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Il prezzo si intenderà franco e libero di ogni qualsiasi spesa, Iva di legge esclusa.

Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior

punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio.

In ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della *par condicio* tra i concorrenti, l'Azienda si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare parzialmente la presente procedura ovvero di non procedere all'aggiudicazione, dandone comunicazione motivata alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avanzare pretese e diritti di sorta.

L'ASST si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara in considerazione di eventuali adesioni a convenzioni CONSIP/ARIA attivate su forniture analoghe a quella oggetto della presente gara.

La Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria provvederà all'aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione non assume nessun impegno con l'Impresa prima dell'approvazione definitiva di rito degli atti di gara.

Si precisa che tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere coerente, ossia vi dovrà essere corrispondenza tra i vari documenti presentati per quanto concerne servizi e forniture. Nel caso ciò non si verificasse, l'Azienda avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione dei servizi e delle forniture, riportate anche in un solo documento o allegato, che riterrà ad essa più favorevoli e senza ulteriori oneri economici a suo carico.

Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario non risponderà al vero, l'Azienda disporrà la revoca dell'aggiudicazione riservandosi fin d'ora la possibilità di affidare la fornitura alla società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo della fornitura alla ditta esclusa nonché di inoltrare denuncia all'Autorità competente.

La stipulazione del contratto sarà subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ART. 16 VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 97 del citato D.L.vo n. 50/2016.

Per favorire lo snellimento dell'iter procedurale, le ditte offerenti **devono** presentare in tale sede le giustificazioni a corredo dell'offerta di cui all'art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 attraverso la presentazione di una relazione analitica **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, contenente gli elementi costitutivi dell'offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione dell'offerta medesima.

ART. 17 INVIO DELL'OFFERTA

L'invio dell'offerta avviene soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta.

Si ricorda che il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

ARIA Gestore del sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì

inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

Il fornitore che ha presentato offerta potrà ritirarla dal Sistema entro il termine previsto per la presentazione. In questo caso l'offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima. Eventuali irregolarità riguardanti il bollo non comporteranno l'esclusione dalla gara, ma potranno essere sanate con le modalità e nei termini stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

ART. 18 VALIDITA' DELL'OFFERTA

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni centottanta (180) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

ART. 19 SEDUTE DI GARA

La gara si svolgerà presso la sede dell'ASST della Valle Olona: Via A. da Brescia, n.1 Busto Arsizio (Varese), con le seguenti modalità:

PRIMA FASE: il **giorno 17.05.2022 alle ore 11:00** la Commissione di gara appositamente nominata dal Direttore Generale dell'ASST procederà, in seduta pubblica, presso la sala riunioni – Amministrazione I piano, P.O. Busto, all'apertura della busta telematica "requisiti amministrativi" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa, e all'ammissione alle fasi successive di gara delle ditte offerenti, la cui documentazione risulti completa e conforme a quanto previsto nel presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri.

L'ASST procederà con la verifica delle dichiarazioni presentate. Non saranno computate tra gli offerenti le PMMI ai sensi dell'art. 13 comma 4 L. n. 180/2011 e alle medesime non sarà richiesta in questa fase alcuna documentazione.

Qualora le verifiche non confermeranno le dichiarazioni presentate, la Stazione Appaltante provvede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La stazione appaltante, si riserva la facoltà, se ritenuto necessario, di eseguire i controlli su tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara.

Delle risultanze della seduta viene redatto verbale pubblico che sarà trasmesso alla Commissione Giudicatrice.

SECONDA FASE: successivamente, in una seduta che verrà comunicata, la Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal Direttore Generale dell'ASST Valle Olona, competente per la valutazione qualitativa, *riunita in seduta pubblica*, procederà ai sensi dell'art. 120 - comma 2 – D.P.R. n. 207/2010 all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e alla *verifica* della relazione tecnico-illustrativa mediante *lettura dei titoli degli atti rinvenuti*; è comunque esclusa la possibilità per i terzi presenti di prendere visione del contenuto della relazione tecnico illustrativa presentate; delle risultanze verrà redatto verbale pubblico.

Al termine di tale riscontro la Commissione di gara procederà nel corso di sedute riservate alla valutazione di conformità della relazione tecnico-illustrativa, previa verifica della conformità di quanto offerto, rispetto a tutto quanto richiesto nel Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri.

Verrà redatto apposito *verbale* riportante le fasi della gara.

TERZA FASE: *il Dirigente Responsabile del Procedimento, alla presenza della Commissione Giudicatrice, provvederà* alla lettura dell'esito della valutazione tecnico qualitativa effettuate dalla C.G. come formalizzata nel Verbale della Commissione Giudicatrice e all'apertura delle buste telematiche

contenenti l'offerta economica, e all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto; in caso di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva.

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite la funzione di Sintel "comunicazioni della procedura" con un preavviso ai concorrenti partecipanti di non meno di **tre** giorni naturali e consecutivi.

Verrà redatto verbale.

Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema. L'aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai fornitori tramite il Sistema SINTEL. La graduatoria provvisoria sarà visibile dai concorrenti che si collegheranno al Sistema.

PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI: alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone da essi delegate munite di delega/procura e di copia del documento di identità. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti offerenti. Quest'ultimi, se privi di delega/procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione. In coerenza con la normativa anti-Covid vigente si chiede la presenza di massimo un rappresentante per operatore economico, munito di Greenpass in corso di validità che potrà essere controllato prima della seduta.

ART. 20 VERBALE DI GARA

Il verbale di gara, redatto in forma pubblica amministrativa, non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso. Il processo verbale di aggiudicazione anche se non sottoscritto dal soggetto aggiudicatario è immediatamente vincolante per il medesimo, mentre nei confronti dell'Amministrazione è subordinato al perfezionamento degli atti amministrativi del caso e alla ratifica da parte del Direttore Generale.

ART. 21 ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARA

La ASST della Valle Olona si riserva la facoltà insindacabile di:

→ non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabile ad un unico centro decisionale;

→ non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

→ sospendere temporaneamente la procedura, con tempestivo avviso alle ditte concorrenti;

→ di non procedere all'affidamento del servizio per mutamenti di carattere organizzativo, e/o motivi di interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta.

Nel caso in cui questa ASST ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La partecipazione alla presente procedura nei casi di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti è ammessa in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

La partecipazione alla presente procedura attraverso l'*istituto dell'avvalimento* è consentita ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

La congruità dell'offerta economica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 (offerte anormalmente basse).

Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la sede della ASST della Valle Olona, Via A. da Brescia, n. 1 - Busto Arsizio (Varese).

ART. 22 RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE

La ASST della Valle Olona si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione, per i seguenti casi:

a) nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

b) in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip Sanità oppure rispetto a quello determinato, come prezzo massimo *ex Legge* 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014, in atti di natura cogente.

Nel caso in cui al punto b) alla ditta interessata sarà proposto di adeguare le quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi massimi o di riferimento previsti dall'Ordinamento. Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione.

ART. 23 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati nella seduta pubblica – I° fase) alla verifica del possesso del **requisito di capacità tecnico-professionale**.

La Stazione Appaltante provvederà all'**aggiudicazione definitiva** a seguito di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante provvederà alla relativa comunicazione.

Entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale della ditta aggiudicataria.

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo del **deposito cauzionale** definitivo e del suo eventuale rinnovo è ridotto per la ditta che dimostra di essere in possesso delle certificazioni, registrazione e marchi indicati al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La ditta per fruire delle riduzioni di cui al citato comma 7, dovrà produrre il possesso dei relativi requisiti mediante documentazione e modalità prescritta dalle norme vigenti.

In caso di R.T.I., entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di aggiudicazione, le ditte dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto o comunque non sottoscriva il contratto, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo risarcimento danni.

I **risultati** della procedura di aggiudicazione saranno **pubblicati** secondo le modalità previste dall'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di **30 giorni** dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

L'aggiudicazione definitiva diventa **efficace** dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di **120 giorni**, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato non prima di **35 giorni** dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della ditta/e aggiudicataria/e.

Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario, le spese di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 34 punto 35 del D. L. 18 dicembre 2012, n° 179, come convertito in L. 17 dicembre 2012 n° 221.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto e comunque entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante dovrà fornire, a pena decadenza, tutti i documenti necessari all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 24 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 – cui si rinvia -, entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che l'ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l'Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d'arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

ART. 25 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR).

L'ASST Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa l'Azienda aggiudicataria che i dati personali forniti saranno raccolti per l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti contrattuali. L'informativa dedicata ai fornitori e convenzioni è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla voce Privacy (TAB04POL02). Con la stipulazione del contratto i dati si intendono conferiti con il consenso a trattarli per le finalità espressamente declinate nella suddetta informativa.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 i dati forniti o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara stessa d'appalto in oggetto. Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dal citato Regolamento UE. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento UE.

Il Titolare del trattamento dei dati, in fase di definizione del rapporto, prima di decidere il ruolo privacy della ditta aggiudicataria esaminerà concretamente la natura e le caratteristiche tipiche dell'attività imprenditoriale svolta dal soggetto in questione, in conformità sia agli accordi contrattuali in essere, sia alle eventuali previsioni normative applicabili a ciascun settore di riferimento.

A seguito di detta analisi, valuterà la struttura privacy più adeguata e precisamente se il rapporto tra le parti dovrà essere titolare autonomo – titolare autonomo, contitolari, titolare – responsabile esterno.

La scelta della struttura privacy titolare-responsabile comporterà la nomina della ditta aggiudicataria di "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue n. 679/2016 e art.2 quaterdecies del Codice della Privacy. I principi generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del trattamento" sono tutti riportati nella TAB05POL02 (Allegato ALFA) consultabile sul sito aziendale.

ART. 25 BIS – “TRATTAMENTO DEI DATI IN QUALITÀ DI TITOLARE AUTONOMO DEL TRATTAMENTO”

In considerazione della natura e delle caratteristiche tipiche dell'attività richiesta e che dovrà svolgere l'aggiudicatario in conformità sia agli accordi contrattuali sia alle eventuali previsioni normative applicabili al settore di riferimento, deve ritenersi che trattasi di attività non meramente esecutiva di un trattamento “per conto” dell'ASST Valle Olona, bensì esercizio di un potere decisionale di natura “imprenditoriale” e come tale del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi del trattamento” rispetto a quello proprio dell'ASST Valle Olona.

Ne consegue che codesta spettabile cooperativa deve ritenersi nel contesto del presente rapporto “Titolare Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali ai sensi degli articoli 4 e 9 del GDPR.

Per quanto detto è invitata a predisporre tutte le misure tecniche e organizzative che un Titolare del trattamento è tenuto ad adottare ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss. del GDPR per la sicurezza dei

dati consapevole della responsabilità specifiche individuate nelle norme del GDPR e del Codice della Privacy per il Titolare del trattamento.

ART. 26 SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è obbligato espressamente all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, della integrale e perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il soggetto aggiudicatario incorrerà nelle penalità previste nel presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'onori in caso di inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Responsabilità e obblighi del contraente – risoluzione del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'ASST si riserva di applicare le seguenti penali:

- ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del DEC, verrà applicata per ogni inadempienza, una penale fino a € 1.500,00, in caso di ripetute inadempienze, dalla terza, la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00 oltre alle dovute segnalazioni di legge;
- violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con i Direttori delle SS.CC. Pronto Soccorso, verrà applicata una penale fino a € 1.000,00, in caso di ripetute inadempienze, dalla terza, la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00.

È facoltà dell'ASST della Valle Olona, a seguito dell'applicazione di tre penalità, risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall'aggiudicatario entro un termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l'intero o per il valore residuale non saldato, dall'importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall'ASST, per singola ipotesi.

È fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Inoltre non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'ASST, per tutti i casi sopra descritti, si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra ditta, addebitando successivamente le relative spese sostenute, oltre le penali previste.

L'ASST procederà attraverso l'attività del DEC, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'ASST procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. La ditta potrà inviare le proprie controdeduzioni, anticipandole via fax, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax. Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

La valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata sarà attribuita al Responsabile della Struttura, che di concerto con il DEC la proporrà al RUP per il seguito di competenza.

Qualora la ditta, entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata di **contestazione**, **non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non** siano ritenute accettabili, la S.C. Gestione Acquisti provvederà all'applicazione della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell'eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare.

In ogni caso, l'ASST potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. In tale ipotesi la cauzione dovrà essere ricostituita entro 20 giorni.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

A seguito delle violazioni contestate, l'aggiudicataria è tenuta a rifondere all'ASST della Valle Olona tutti i maggiori oneri e costi che derivassero eventualmente dall'affidamento dell'appalto ad altra ditta, fatta salva comunque per l'ASST, la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 27 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute e gravi inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini di effettuazione del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'ASST si riserva di dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta affidataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

In conformità al disposto dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'ASST, nei seguenti casi:

- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- perdita del requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
- violazione degli adempimenti in materia di obblighi sanitari;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
- violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio;
- inosservanza del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali della Regione Lombardia;
- qualora il servizio venga interrotto o sospeso per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per motivi di pubblico interesse;
- per cessione dell'impresa, per cessazione attività oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ASST.

Qualora la risoluzione intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le imprese sono vincolate alle rispettive offerte, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l'obbligo di ottemperare alla propria offerta.

Se da tale fattispecie derivano aggravii economici a carico della ASST detti aggravii sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.

ART. 28 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

L'Aggiudicatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e, in caso di cooperativa anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi, in materia salariale, previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro.

I suddetti obblighi vincoleranno esclusivamente l'impresa, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa o dalle strutture e alle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Azienda acquisirà periodicamente i DURC, a comprova che l'Aggiudicatario abbia adempiuto ai suddetti obblighi, ai sensi delle norme vigenti (L. 266/2002, D.Lgs. 276/2003).

In caso di mancato adempimento a tali obblighi, l'Azienda non potrà procedere al pagamento di quanto spettante all'Aggiudicatario, come previsto dalla suddetta normativa, senza che questi possa pretendere risarcimento alcuno.

Dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'ASST si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute del lavoratore per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni

L'Azienda fornirà dettagliate informazioni sugli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti in cui l'impresa aggiudicataria si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle attività connesse all'appalto.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto secondo lo schema fornito.

L'Azienda si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento qualora lo ritenga inadeguato.

L'Azienda si riserva di verificare in ogni momento che lo svolgimento dell'appalto, avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli interventi e le incombenze che dovessero rendersi necessari per l'ottenimento di autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta di qualsiasi tipo che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza, l'Azienda ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore e dal Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri.

ART. 29 MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi dell'art. 25 Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 nr. 244").

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio Z3P737 ASST Valle Olona

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010;

2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, in particolare:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura)

2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

3. totale documento

4. codice fiscale del cedente

5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Si precisa che in virtù del protocollo tra Regione Lombardia e Assobiomedica (ex DGR n. X/2303 dell'1.8.2014), l'Azienda si impegna a pagare tutti i fornitori (associati e non) che invieranno fatture elettroniche secondo gli standard sopra definiti, entro 30 giorni lavorativi, per tutto il periodo di vigenza della sperimentazione. Come previsto dall'art. 3 della DGR, resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.

29.1 Modalità di fatturazione

L'aggiudicatario deve provvedere a rendicontare mensilmente e dettagliatamente all'ASST tutte le prestazioni rese.

La rendicontazione è sottoposta alla validazione espressa e formale da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

La fatturazione della fornitura dovrà avvenire con le modalità richieste da ogni ASST.

I pagamenti avverranno previa verifica positiva delle prestazioni effettuate da parte del DEC e per la debita liquidazione, come di seguito specificato:

- all'ASST della Valle Olona, dovrà essere emessa fattura, intestata a: Sede legale Via A. da Brescia n.1 - 21052 Busto Arsizio (Varese) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121.

I pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti. Gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l'indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale.

Poiché l'Azienda è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

29.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc... sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE

Premesso che il Contraente è responsabile dei danni conseguenti all'organizzazione del servizio oggetto del presente appalto ad esclusione di quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria per i quali gli unici responsabili sono i medici incaricati del loro espletamento che operano all'interno della struttura sanitaria in regime libero-professionale, il Contraente si impegna:

- a stipulare apposita polizza RCT/O che copra i danni a persone e cose involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'organizzazione del servizio di guardia medica di pronto soccorso, ad esclusione di quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria (responsabilità professionale medica), con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 sia per la RCT che per la RCO, quest'ultima con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona;
- ad accertare che la polizza R.C. professionale di ciascun medico incaricato dell'esecuzione delle attività di assistenza sanitaria abbia un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00;
- a stipulare apposita copertura infortuni per il rischio professionale a tutela dei medici incaricati;
- a trasmettere copia delle suddette polizze all'Ente appaltante e i certificati di pagamento che ne dimostrino la validità.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere al Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi compensato nel corrispettivo del contratto.

ART. 31 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

L'ASST Valle della Olona promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue verifiche di competenza sull'operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sull'idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del T.U. D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività per il tramite del DUVRI allegato alla presente disciplina. I Responsabili dell'operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi devono cooperare e collaborare col datore di lavoro della ASST della Valle Olona e i correlati ruoli della sicurezza al fine

dell'assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui alla seguente tabella riepilogativa dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

ART. 32 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Per quanto concerne i principi regolanti l'esecuzione del contratto, si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo V del decreto legislativo 50/2016.

Si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione del contratto.

Le spese di bollo, registrazione, e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto, oltre alle spese di pubblicazione del bando di gara, sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria.

L'I.V.A. rimane a carico della Stazione Appaltante.

ART. 33 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto.

L'affidatario del servizio comunicherà alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

ART. 34 QUINTO D'OBBLIGO

Occorrendo, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto affidatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'appalto alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite il soggetto affidatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto affidatario dichiara all'ASST che di tale diritto intende valersi.

Qualora il soggetto affidatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 35 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 36 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del credito derivante dal presente servizio.

Con la sottoscrizione del contratto l'operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito.

ART. 37 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta affidataria dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Azienda, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l'Azienda nel caso di eventuale inadempimento dell'affidatario.

ART. 38 ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL'AFFIDATARIO

In caso di cessione della società affidataria, di trasformazione della stessa o di eventuale variazione del nominativo o della ragione sociale della stessa, l'Azienda potrebbe optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale, previa verifica che le variazioni in parola non ne pregiudichino la regolare esecuzione, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l'Azienda nel caso di eventuale inadempimento del fornitore.

ART. 39 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Appaltatore garantisce l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e di sorveglianza sanitaria necessaria ed adeguata all'appalto sotto la sua completa responsabilità.

L'Appaltatore consegna al Committente i documenti inerenti alla valutazione dei rischi effettuata incluso il verbale di sopralluogo svolto dal proprio responsabile della sicurezza e medico competente, successivamente all'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'avvio dell'appalto.

ART. 40 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA ASST DELLA VALLE OLONA

L'Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti:

- del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014;
- del Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. Triennio di Riferimento: 2021 – 2023 approvato con delibera n. 246 in data 25 marzo 2021;

Il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014, è inteso quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 1 del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST della Valle Olona, redatto sulla base della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per definire strategie di prevenzione dell'illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzia un malfunzionamento a causa dell'uso a fini privati delle funzioni, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa (c.d. maladministration).

I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-valleolona.it

Secondo quanto previsto dal Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, non iscritto all'Albo Fornitori della stazione appaltante dell'Amministrazione aggiudicatrice, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento”.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 41 RECESSO

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica dell'attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l'effettuazione della fornitura oggetto del presente appalto;
- altre modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto, ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per l'affidamento del contratto;
- attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto, qualora la ditta aggiudicataria non accetti di adeguare i prezzi;

Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l'Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l'Appaltatore, per qualsiasi intervenuta ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del contratto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 42 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE

L'Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

ART. 43 RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti/procuratori dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Azienda effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

ART. 44 CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti il foro competente per l'ASST della Valle Olona è il foro di Busto Arsizio (VA).

Nelle more di un eventuale giudizio, l'affidatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso contrario l'azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Disciplinare di gara e capitolato tecnico d'oneri e relativi allegati, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di Appalti pubblici nonché al Codice Civile.

ART. 46 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutta la documentazione di gara è a disposizione delle ditte interessate all'indirizzo internet www.ariaspa.it ed anche replicata sul sito aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione bandi di gara.

È onere delle ditte interessate tenere monitorati i siti suddetti con ripetuta frequenza per acquisire detta documentazione nonché tutte le eventuali informazioni complementari o precisazioni che ivi saranno altresì pubblicate.

Altre notizie: la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto non potrà costituire titolo, per nessuna delle imprese concorrenti, a pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente S.C. Gestione Acquisti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Eugenio Porfido

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Passaretta

N.B.:

- Patto d'integrità in materia di contratti pubblici adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019, scaricabile dal sito internet di questa azienda redatto in conformità al Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del SSR approvato con DGR n. XI/1751 del 17 giugno 2019;
- Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. Triennio di Riferimento: 2022 – 2024 approvato con delibera n. 85 in data 31 gennaio 2022 scaricabile al seguente indirizzo: <https://www.asst-valleolona.it/wp-content/uploads/2022/02/PTPCT-2022-2024-per-AT.pdf>

Elenco allegati:

Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A);
Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2);
Dichiarazione di partecipazione Consorzi Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE (Allegato 3);
Dichiarazione da rendere in caso di avvalimento (Allegato 4);
Dichiarazione di subappalto (Allegato 5);
Offerta economica (Allegato 6);
Modulo autocertificazione requisiti art. 26 D. Lgs. 81/08 (Allegato D).